



Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”

Scuola ad indirizzo musicale



Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - C.U. UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprendsivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZI NOMINA DPO PER IL TRIENNIO 2025/2028 CIG B7345F54B3

TRA

l’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”, con sede in Vieste (FG), alla via G. Spina, 1 in persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro tempore, prof. Pietro Loconte nato a San Giovanni Rotondo (FG) CF LCNPTR70S05H926D (di seguito committente)

E

l’Avv. Nicola PARISI, nato a Noicattaro il 15.08.1972 e residente a Noicattaro in via G. Carducci n. 46, codice fiscale: PRSNCL72M15F923R, P.Iva: 05364200724 di seguito denominato ESPERTO

Premesso che

- Il Regolamento (UE) 679/2016 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37 – 39);
- Il predetto regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esistono le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art.37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n.97 del GDPR).
- l’Avv. Nicola Parisi, esperto del settore come da curriculum allegato è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.37, par.5, del GDPR, per la nomina a RDP, che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare e che garantisce l’espletamento delle funzioni pur in presenza di assistenza e consulenza a molteplici autorità pubbliche e organismi pubblici
- con atto dirigenziale di avvio del procedimento di affidamento diretto n. 4510 del 10 luglio 2023, l’Avv. Nicola Parisi è stato individuato quale professionista idoneo alla copertura delle funzioni previste al Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer)

VISTI

- il Decreto Interministeriale n. 129/18 ed in particolare gli art. 43 e 45, comma 1, lett. d);
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) **Regolamento (UE)** 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare riguardo all'art. 37, par. 1, lett. A
- la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 28 maggio 2025 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto pluriennale
- il D.Lgs. 36/2023 in materia di Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. e ii.;
- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 e per il triennio 2025/2028 e il Programma annuale per l'anno 2025;

Ciò premesso e visto, le parti stipulano e convengono quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contrattato.

Articolo 2 - Oggetto

L'Esperto si obbliga a fornire alla Istituzione Scolastica, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività di DPO, potendosi avvalere anche della collaborazione dell'Avv. Annalisa Morelli e avente nello specifico oggetto la seguente attività:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;

9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

Articolo 3 - Obblighi dell'esperto

L'esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza.

Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

L'istituzione scolastica corrisponderà all'Esperto la somma complessiva di **€ 2.850,00 (euro duemilaottocentocinquanta/oo) oltre IVA**, per la durata del triennio, pari a € 950,00 annuali, oltre IVA. Tale somma verrà corrisposta al termine di ogni anno di scadenza.

Articolo 5 - Modalità di fatturazione e di rendicontazione

L'Esperto si obbliga a fatturare all'istituto scolastico quanto dovuto mediante fatturazione elettronica al termine di ogni anno relativo alla fornitura del servizio.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Articolo 7 - Cessione del Contratto

E' fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 8 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 9 - Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso, il singolo Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Articolo 10 - Clausola risolutiva recesso

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabiliti, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Articolo 11 - Durata

Il presente contratto ha la durata di tre anni con decorrenza dal 20/06/2025 e non può intendersi tacitamente rinnovato.

Articolo 12 - Copertura assicurativa

L'esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali, pertanto, esenta la scuola da eventuali danni a sé stesso o procurati da sé stesso ad altre persone o cose durante lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 13 - Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Foggia. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico dell'Esperto. Quanto non previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 14 - Clausole finali

Il presente contratto, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta o verbale, intervenuta in precedenza tra le parti, concernente l'oggetto di questo contratto.

A seguito della stipula del presente contratto, ogni sua integrazione ed ogni questione inerente all'esecuzione del medesimo, dovrà essere concordata, a pena di nullità, per iscritto e firmata, per accettazione, dal committente e dal prestatore.

Il fatto che una delle parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente contratto dalla controparte, non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal contratto medesimo.

Articolo 15 - Rinvio a norme di legge

Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel presente contratto.

Vieste, data del protocollo

Responsabile Protezione Dati avv. Nicola Parisi

Il Dirigente Scolastico prof. Pietro Loconte

Per espressa accettazione del contenuto di tutti gli articoli del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Responsabile Protezione Dati avv. Nicola Parisi

Il Dirigente Scolastico prof. Pietro Loconte

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse